

**EMENDAMENTI 001-016**

presentati da Commissione per la pesca

**Relazione**

**Pat the Cope Gallagher**

**A7-0146/2012**

Talune misure concernenti i paesi che autorizzano una pesca non sostenibile ai fini della conservazione degli stock ittici

Proposta di regolamento (COM(2011)0888 – C7-0508/2011 – 2011/0434(COD))

---

**Emendamento 1**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(2 bis) L'Unione dovrebbe poter rifiutare l'importazione di pesce proveniente da uno Stato che ha sollevato obiezioni rispetto a una misura di gestione o di conservazione, o che pregiudica detta misura, in seno ad una ORGP.***

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 6**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(6) Tali misure devono essere volte ad eliminare, per le flotte del paese che autorizza una pesca non sostenibile, gli incentivi a sfruttare gli stock di interesse comune. Tale obiettivo può essere realizzato, ad esempio, limitando le importazioni di prodotti della pesca

(6) Tali misure devono essere volte ad eliminare, per le flotte del paese che autorizza una pesca non sostenibile, gli incentivi a sfruttare gli stock di interesse comune. Tale obiettivo può essere realizzato, ad esempio, limitando le importazioni di **tutti i pesci e** prodotti della

*catturati da navi che svolgono attività di pesca su uno stock di interesse comune sotto la responsabilità di* un paese che autorizza una pesca non sostenibile, limitando la fornitura di servizi portuali a **tali** navi o evitando che navi o attrezzature da pesca dell'Unione **possano essere** utilizzate per la pesca di stock di interesse comune sotto la responsabilità del paese che autorizza una pesca non sostenibile.

pesca **provenienti da** un paese che autorizza una pesca non sostenibile, limitando la fornitura di servizi portuali a navi **battenti bandiera di tale paese** o evitando che navi o attrezzature da pesca dell'Unione **siano** utilizzate per la pesca di stock di interesse comune sotto la responsabilità del paese che autorizza una pesca non sostenibile.

#### *Motivazione*

*Il presente atto deve dotare l'UE di uno strumento forte che consenta l'azione più ampia possibile, e non limitarsi agli "stock di interesse comune" o alle "specie associate".*

### **Emendamento 3**

#### **Proposta di regolamento Considerando 8**

##### *Testo della Commissione*

(8) *È* necessario che l'adozione di tali misure sia preceduta da una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali previsti.

##### *Emendamento*

(8) ***Affinché le misure previste non siano applicate in modo suscettibile di costituire un mezzo di discriminazione arbitrario o ingiustificabile tra paesi in cui prevalgono le stesse condizioni, ovvero un ostacolo dissimulato al commercio internazionale,*** è necessario che l'adozione di tali misure sia preceduta da una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali previsti.

#### *Motivazione*

*Sostituisce l'emendamento 2 del progetto di relazione.*

### **Emendamento 4**

#### **Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento stabilisce **il** contesto per l'adozione di talune misure relative alle attività e alle politiche di pesca **condotte dai** paesi terzi **al fine** di garantire la sostenibilità a lungo termine degli stock

##### *Emendamento*

1. Il presente regolamento stabilisce **un** contesto per l'adozione, **da parte della Commissione**, di talune misure relative alle attività e alle politiche di pesca **dei** paesi terzi **e ha lo scopo** di garantire la

ittici di interesse comune tra l'Unione europea e tali paesi terzi.

sostenibilità a lungo termine degli stock ittici di interesse comune tra l'Unione europea e tali paesi terzi.

#### *Motivazione*

*Chiarimento linguistico.*

### **Emendamento 5**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) “stock di interesse comune”: uno stock ittico che per la sua distribuzione geografica è accessibile alle flotte degli Stati membri e dei paesi terzi e la cui gestione richiede la cooperazione tra tali paesi terzi e l'Unione;

##### *Emendamento*

a) “stock di interesse comune”: uno stock ittico che per la sua distribuzione geografica è accessibile alle flotte degli Stati membri e dei paesi terzi e la cui gestione richiede la cooperazione tra tali paesi terzi e l'Unione ***o uno stock ittico gestito nel quadro di ORGP di cui l'Unione è parte contraente;***

### **Emendamento 6**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

***(b) “specie associate”: ogni specie ittica oggetto di una pesca multispecifica che include uno stock di interesse comune;***

##### *Emendamento*

***soppresso***

#### *Motivazione*

*Emendamento in linea con gli emendamenti al considerando 6 e all'articolo 4, lettere c) e d).*

### **Emendamento 7**

#### **Proposta di regolamento Articolo 2 – lettera c**

##### *Testo della Commissione*

***(c) “pesca multispecifica”: la pesca praticata in zone in cui è presente più di una specie ittica catturabile con l'attrezzo da pesca utilizzato;***

##### *Emendamento*

***soppresso***

## Motivazione

La definizione non è più necessaria, in linea con gli emendamenti 1 e 3.

### Emendamento 8

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

(b) tale paese terzo

(a) non ha adottato misure di gestione della pesca, o

(b) ha adottato tali misure senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doveri delle altre parti, inclusa l'Unione europea, e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate dall'Unione in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi, danno luogo ad attività di pesca che hanno l'effetto di ridurre lo stock a livelli che non garantiscono il rendimento massimo sostenibile.

##### *Emendamento*

b) tale paese terzo

i) non ha adottato misure di gestione della pesca, o

ii) ha adottato tali misure senza tenere in debito conto i diritti, gli interessi e i doveri delle altre parti, inclusa l'Unione europea, e tali misure di gestione della pesca, considerate in combinazione con quelle adottate dall'Unione in maniera autonoma o in cooperazione con altri paesi, danno luogo ad attività di pesca che hanno l'effetto di ridurre lo stock a livelli che non garantiscono il rendimento massimo sostenibile, o

***iii) non ha adottato le misure di gestione approvate nel quadro della ORGP che gestisce lo stock, o ha rifiutato di farlo.***

### Emendamento 9

#### Proposta di regolamento

#### Articolo 3 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i livelli degli stock in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile ***sono determinati sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili.***

##### *Emendamento*

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), i ***migliori pareri scientifici disponibili determinano i*** livelli degli stock in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.

## Emendamento 10

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

***(c) imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell'Unione di pesce e prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, provenienti da stock di interesse comune e che sono stati catturati sotto il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile;***

*Emendamento*

**soppresso**

*Motivazione*

*Dato che tali misure sono definite all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), il paragrafo risulta superfluo.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera d

*Testo della Commissione*

***(d) imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell'Unione di pesce e prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, provenienti da stock di interesse comune e che sono stati catturati sotto il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile; in tal caso, la Commissione definisce i mezzi appropriati per determinare le catture che rientrano nel campo di applicazione della misura;***

*Emendamento*

**d) imporre restrizioni quantitative alle importazioni nell'Unione di *tutte le specie* di pesce che sono *state catturate* sotto il controllo del paese che autorizza una pesca non sostenibile *di stock di interesse comune nonché prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce;***

## Emendamento 12

### Proposta di regolamento

#### Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera e

*Testo della Commissione*

***(e) imporre restrizioni sull'uso dei porti dell'Unione per *le navi* battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile *di uno stock di interesse****

*Emendamento*

**e) imporre restrizioni sull'uso dei porti dell'Unione per *i pescherecci* battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile; tali restrizioni non si**

*comune e per le navi che trasportano pesce e prodotti della pesca derivanti dallo stock di interesse comune catturato da navi battenti bandiera del paese che autorizza la pesca non sostenibile o da navi autorizzate da tale paese pur battendo un'altra bandiera*; tali restrizioni non si applicano in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell'articolo 18 dell'UNCLOS (forza maggiore o difficoltà) per i servizi strettamente necessari al fine di rimediare a tali situazioni;

applicano in caso di forza maggiore o di difficoltà ai sensi dell'articolo 18 dell'UNCLOS (forza maggiore o difficoltà) per i servizi strettamente necessari al fine di rimediare a tali situazioni;

#### *Motivazione*

*Sostituisce l'emendamento 9 del progetto di relazione.*

### **Emendamento 13**

#### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

(b) rese efficaci applicandole congiuntamente a limitazioni delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione o della produzione o del consumo all'interno dell'Unione applicabili al pesce e ai prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, delle specie in relazione alle quali le misure sono state adottate a norma del presente regolamento.

***Tali restrizioni, nel caso delle specie associate, possono essere applicate unicamente quando queste vengono catturate nell'ambito di attività di pesca su stock di interesse comune;***

##### *Emendamento*

b) rese efficaci applicandole congiuntamente a limitazioni delle attività di pesca da parte delle navi dell'Unione o della produzione o del consumo all'interno dell'Unione applicabili al pesce e ai prodotti della pesca costituiti da o contenenti tale pesce, delle specie in relazione alle quali le misure sono state adottate a norma del presente regolamento.

#### *Motivazione*

*L'emendamento è in linea con la soppressione delle "specie associate" all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d).*

### **Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 4**

*Testo della Commissione*

4. Nell'adottare misure conformemente al presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché dell'onere amministrativo associato alla loro attuazione.

*Emendamento*

4. Nell'adottare misure conformemente al presente regolamento, la Commissione procede a una valutazione degli effetti ambientali, commerciali, economici e sociali di tali misure a breve e lungo termine nonché dell'onere amministrativo associato alla loro attuazione, ***affinché le misure previste non siano applicate in modo suscettibile di costituire un mezzo di discriminazione arbitrario o ingiustificabile tra paesi in cui prevalgono le stesse condizioni, ovvero un ostacolo dissimulato al commercio internazionale.***

*Motivazione*

*Sostituisce l'emendamento 11 del progetto di relazione.*

**Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 6 – paragrafo 3**

*Testo della Commissione*

3. Prima di adottare misure a norma dell'articolo 4, la Commissione offre al paese terzo interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica e di porre rimedio alla situazione.

*Emendamento*

3. Prima di adottare misure a norma dell'articolo 4, la Commissione offre al paese terzo interessato una possibilità ragionevole di rispondere per iscritto alla notifica e di porre rimedio alla situazione ***entro un mese dalla predetta notifica.***

**Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. La valutazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, viene messa a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi della procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento n. 182/2011, in aggiunta ad altri documenti***

*ivi previsti.*

*Motivazione*

*Emendamento di compromesso che riguarda il considerando 8. Per comportare conseguenze giuridiche il considerando deve essere ripreso in un articolo. Ai sensi del regolamento n. 182/2011 la Commissione è tenuta a informare il Parlamento europeo e il Consiglio.*